INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI VALUTATIVI PER GLI UFFICI MEDICO LEGALI DI SEDE INPS

sui certificati di malattia dei lavoratori privati indennizzati Inps a cura del CGML (aggiornamento luglio 2020)

Premessa

In relazione al susseguirsi della normativa emanata al fine del contenimento della diffusione del COVID-19, l'Istituto è chiamato a gestire il flusso di certificazione di malattia che prevede specifiche tutele, per i lavoratori privati e pubblici, come indicato dalle plurime norme di riferimento.

In particolare, riferendosi SOLO alle tutele previdenziali previste per i <u>lavoratori</u> <u>privati indennizzati da Inps</u> per la malattia, è necessario inquadrarli nelle tre fattispecie come sotto indicate. Si ricorda che gli oneri dei periodi certificati nelle tipologie 1 e 2 saranno posti a carico dello Stato (D.L. 18/2020 art.26 comma 5).

- GRUPPO 1. Lavoratori ai quali viene prescritto un periodo di quarantena. Trattasi quindi di soggetti sani che hanno avuto contatto stretto con positivi al Covid, oppure sono loro stessi positivi ma asintomatici, oppure provengono da zone a rischio infettivo. Nella maggior parte di questi casi c'è un provvedimento del SISP della ASL che ha prescritto la quarantena. Questi lavoratori avranno prodotto un certificato telematico di malattia emesso dal medico curante e tale periodo prognostico sarà equiparato alla tutela della malattia. Riferimento normativo: D.L.18/2020 art. 26 comma 1 e D.L. 19/2020 art. 1 comma 2 lettera d) ed e). A questo gruppo di codifica si ritiene opportuno, al momento e in attesa di normativa specifica, far afferire anche i lavoratori sottoposti ai test sierologici che sono in attesa di effettuare il tampone.
- **GRUPPO 2.** Lavoratori titolari di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 104/92, titolari di L.104 art.3 comma 1 portatori di patologie critiche (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita) che richiedono permanenza domiciliare precauzionale per il **rischio** di infezione COVID-19. Trattasi quindi di lavoratori affetti da patologie croniche. Qualora non ci fosse un riconoscimento ai sensi dei due commi della legge 104/92, il lavoratore dovrà presentare al medico curante una attestazione di rischio rilasciata dalla Medicina Legale della ASL. Questi lavoratori avranno riconosciuto il periodo certificato di assenza lavorativa come equiparato a **ricovero ospedaliero**. Questa fattispecie è indicata nel D.L.18/2020 art.26 comma 2 convertito e riformulato nella Legge 27/2020.
- GRUPPO 3. Soggetti affetti da malattia accertata da COVID-19; trattasi di lavoratori con una forma patologica acuta e avranno prescritta dal curante una prognosi con un certificato a cui viene riconosciuta la prestazione di malattia. Riferimento normativo D.L. 18/2020 art.26 comma 6.

Per la gestione complessiva medico/amministrativa si rimanda al MSG. 2584 del 24 giugno 2020 e MSG. 2852 del 17 luglio 2020 per i dettagli più specifici.

I medici di sede, dipendenti e convenzionati ed esperti della materia, sono chiamati a porre **particolare attenzione e cura** a questa operatività per permettere la successiva lavorazione amministrativa. **Si raccomanda** quindi di seguire correttamente le istruzioni sotto indicate e di segnalare eventuali criticità al Coordinamento Generale indirizzando le richieste di chiarimento alla mail marina.puligheddu@inps.it.

In questo momento eccezionale viene chiesto a tutti i medici Inps, che sono adibiti alla lavorazione dei certificati di malattia, di **utilizzare il campo**, già predisposto nello spazio dedicato alla disamina del medico dell'Istituto, per l'inserimento dei **codici nosologici** (individuati all'interno della codifica internazionale ICD9CM 2007 utilizzata nel SSN) dedicati e specifici per ogni fattispecie. Le altre attività richieste, come sotto riportate, rientrano nella normale e consueta lavorazione sui certificati.

INQUADRAMENTO DEI CERTIFICATI AFFERENTI AL GRUPPO 1

Dalla disamina del certificato, nella parte della diagnosi inserita dal curante, il medico di sede deve individuare una situazione di *quarantena*, oppure *isolamento domiciliare*, oppure *permanenza domiciliare*. Per il corretto inquadramento in questo gruppo non deve emergere, nella diagnosi riportata dal curante, riferimento a patologie croniche sofferte dal lavoratore o un fatto acuto in atto.

Un elemento, spesso presente sul certificato, è l'indicazione dei dati identificativi di un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha assegnato al cittadino, secondo un percorso ben delineato, un periodo di permanenza obbligatoria a domicilio.

- Il certificato di malattia redatto dal curante, quindi, che riporta in modo chiaro gli estremi del provvedimento sanitario di quarantena, rappresenta un certificato pienamente rientrante nella previsione del GRUPPO 1 e si può inserire, nell'apposito campo della nostra procedura CDM, il codice nosologico previsto V07 senza inserimento dell'anomalia A.
- Se il certificato non riporta i dati del provvedimento, si deve inserire il codice nosologico V07 e si indica l'apposizione di "Anomalia A" con la compilazione della nota secondo quanto indicato nel messaggio Hermes 716/2020. Questa stessa modalità operativa va riservata soprattutto ai certificati riportanti locuzioni come isolamento volontario, autoisolamento, quarantena da ordinanza, ecc
- In questi ultimi tempi sono pervenuti all'Inps certificati telematici di malattia riportanti diagnosi che richiamano l'esecuzione di test sierologici in attesa di verifica con il tampone. Anche questa situazione, nelle more di specifici chiarimenti normativi, si ritiene di far codificare con V07 e inserimento di anomalia A ed esonero dalla VMC.
- Per tutti i certificati di questa tipologia è obbligatorio inserire il codice 9-Esente per esenzione ai controlli domiciliari.

Come operare in procedura CDM in dettaglio

- 1. inserire nel campo "Cod. Nos" a disposizione dei medici di sede nella videata del certificato proposta dalla procedura in basso a dx, il codice nosologico ICD9CM: **V07** (utilizzando il primo campo)
- 2. inserire **anomalia** A e compilazione del campo note con la frase "si richiede copia del provvedimento di quarantena" (come da Msg. 2584/2020) qualora non siano presenti sul certificato gli estremi del provvedimento di sanità pubblica o nei casi dubbi
- **3.** nel campo note dell'**anomalia A** sui certificati riportanti indicazione di tests sierologici inserire "si richiede copia dell'accertamento/i ed eventuale provvedimento di quarantena"
- 4. inserire codice 9-Esente nel campo del controllo VMC



Codifica ICD9CM 2007: V07 (Necessità di isolamento e di altre misure profilattiche)

> INQUADRAMENTO DEI CERTIFICATI AFFERENTI AL GRUPPO 2

In questo gruppo, individuato dal comma 2 dell'art 26 D.L. 18/2020 riformulato e convertito in Legge 27/2020, si è voluto ricomprendere e tutelare tutti quei lavoratori portatori di patologie critiche che, nell'attuale momento emergenziale, potrebbero essere a rischio di infezione da COVID-19, per cui viene raccomandato un periodo di permanenza al proprio domicilio. Il certificato di malattia potrà riportare una prognosi di durata possibile fino al 31 luglio 2020, come indicato nel Decreto Rilancio all'art. 77.

Le categorie protette sono tutti i lavoratori titolari di art 3 comma 3 della legge 104/92 portatori di qualsiasi patologia, i titolari di art.3 comma 1 della L.104/92 portatori di patologie croniche che determinano immunodepressione, i soggetti portatori di patologie oncologiche e i lavoratori che stanno effettuando terapia salvavita.

Qualora non fosse riconosciuto al lavoratore alcuna tutela della Legge 104/92, il lavoratore dovrà farsi rilasciare una attestazione di rischio dalla Medicina legale della ASL che sarà prodotta al curante per il rilascio della certificazione telematica di malattia. Per questa tipologia di certificati la tutela prevede l'equiparazione a ricovero ospedaliero.

Nei casi eccezionali in cui la diagnosi descrittiva del curante non permette un chiaro inquadramento, si raccomanda l'inserimento dell'Anomalia A con specifica annotazione nel campo note per una successiva valutazione dell'eventuale documentazione sanitaria integrativa richiesta al lavoratore; per questo gruppo il codice nosologico caratterizzante è il V15.9. Nei certificati afferenti al comma 2 si deve inserire sempre il codice 9-Esente di esenzione ai controlli domiciliari.

Esemplificazione di alcune diagnosi già riscontrate sui certificati di malattia: 1) esiti di trapianto renale in terapia antirigetto soggetto a rischio Covid; 2) titolare di art 3 comma 3 legge 104, soggetto a rischio; 3) portatore di ca mammella in chemioterapia, soggetto a rischio; 4) soggetto immunodepresso a rischio Covid... Se in diagnosi viene riportato il termine quarantena o isolamento precauzionale associato a situazione patologica cronica del lavoratore che lo pone a rischio, deve comunque essere posto l'inquadramento di questo gruppo con codice V15.9 in quanto prevale la rischiosità correlata alla patologia cronica preesistente.

Come operare in procedura CDM in dettaglio

- 1. inserire nel campo "Cod. Nos" a disposizione dei medici di sede nella videata del certificato proposta dalla procedura in basso a dx, il codice nosologico ICD9CM: **V15.9** (utilizzando i due campi a diposizione)
- 2. inserire "Anomalia A" <u>SOLO</u> nei casi dubbi con specifica annotazione libera
- 3. inserire codice 9-Esente nel campo del controllo VMC



Codifica ICD9CM 2007: V15.9 (Anamnesi personale non specificata con rischio di malattia)

> INQUADRAMENTO DEI CERTIFICATI AFFERENTI AL GRUPPO 3

Nel caso di lavoratori affetti da patologia accertata da COVID-19 (comma 6 art 26 DL 18/2020), quindi in uno stato patologico acuto, il medico curante redige il consueto certificato di malattia riportante nel campo diagnosi la situazione clinica sofferta dal paziente.

In questi casi oltre all'inserimento dei codici nosologici sotto indicati, il medico di sede deve impostare il codice 9-Esente di esenzione ai controlli domiciliari.


Sono proposti due codici per differenziare la situazione clinica tra l'accertata polmonite da COVID (situazione clinica grave) e le situazioni cliniche meno gravi di infezione da COVID (ad esempio: tosse, febbre, ageusia, anosmia, astenia in soggetti positivi al COVID-19).

Solo nei rari casi dubbi si può inserire l'anomalia A con indicazione nel campo note della criticità riscontrata per una successiva valutazione ed eventuale integrazione documentale da parte del lavoratore.

Come indicato nei messaggi citati, questo periodo prognostico certificato sarà tutelato come malattia indennizzabile dall'Istituto.

Come operare in procedura CDM in dettaglio

- inserire nel campo "Cod. Nos" a disposizione dei medici di sede nella videata del certificato proposta dalla procedura in basso a dx, il codice nosologico ICD9CM: 480.3 oppure 079.82 (utilizzando i due campi a diposizione)
- 2. inserire "Anomalia A" <u>SOLO</u> nei casi dubbi con specifica annotazione libera
- 3. inserire codice 9-Esente nel campo del controllo VMC



Codifica ICD9CM 2007: 480.3 (polmonite da SARS-Coronavirus associato) **079.82** (infezione da virus SARS-Coronavirus associato)

Di seguito **schema sintetico** delle azioni da compiere

Art. 26 DL 18/2020	Codice da inserire	Anomalia A	Esente al controllo VMC
Comma 1	V07	No se riportati estremi	Si - codice 9-Esente
(Quarantena Covid)		provvedimento	
		Si senza estremi	
		provvedimento +	
		nota	
Comma 2	V15.9	No	Si - codice 9-Esente
(Patologie croniche a		Si solo se	
rischio Covid)		diagnosi dubbia +	
		nota	
Comma 6	480.3 oppure	No	Si - codice 9-Esente
(Malattia Covid)	079.82	Si solo se	
		diagnosi dubbia +	
		nota	

<u>Attenzione</u>: dopo ogni azione di inserimento si deve premere il tasto "aggiorna" per il salvataggio definitivo in procedura gestionale CDM

NOTA BENE: Qualora il medico di sede si accorge di aver inserito sul certificato che sta esaminando una codifica errata o dimenticato di codificare, è opportuno inviare la richiesta di riapertura del certificato stesso all'attenzione del CGML marina.puligheddu@inps.it indicando "codice fiscale + numero certificato + sede" al fine di poter avere il certificato nuovamente a disposizione per la lavorazione.

.._.._